COMMISSIONE V

DIFESA

XLVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CHATRIAN

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 337

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Proroga, con modifiche, della legge 29 marzo 1949, n. 164, concernente il funzionamento dei tribunali militari (1164) 337

PRESIDENTE 337, 338

GUERRIERI FILIPPO, *Relatore* 337

Adeguamento della misura delle indennità annue dovute, in aggiunta al trattamento di quiescenza, ad alcune categorie di ufficiali nella riserva, in ausiliaria o a riposo. (1176). (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) 338

PRESIDENTE 338, 339

ROSELLI, *Relatore* 338

Votazione segreta:

PRESIDENTE 340

La seduta comincia alle 10.

COPPI ALESSANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Salizzoni.

Discussione del disegno di legge: Proroga, con modifiche, della legge 29 marzo 1949, n. 164, concernente il funzionamento dei tribunali militari. (1164).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga, con modifiche, della legge 29 marzo 1949, n. 164, concernente il funzionamento dei tribunali militari.

Invito il relatore, onorevole Guerrieri Filippo, a svolgere la relazione.

GUERRIERI FILIPPO, *Relatore*. Alla cessazione delle ostilità, la giustizia militare si trovò oberata di procedure, per cui con decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144, fu assegnato ai tribunali militari, fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, personale militare con funzioni di magistrato o cancelliere.

Però, allo scadere del temine stabilito, permanendo, se pur diminuita, la situazione sopra ricordata, l'efficacia del decreto n. 144, attraverso alcune disposizioni legislative ed in ultimo con la legge 29 marzo 1949, n. 164, venne estesa sino al 31 dicembre 1949. Senonché, anche oggi, sebbene prossima, non è stata raggiunta la normalità quantitativa del lavoro dei tribunali militari, per cui si ritiene

utile e indispensabile una nuova proroga della ricordata legge n. 164, sino al 31 dicembre 1950.

Per intanto, il numero del personale in oggetto sarà ridotto da 90 unità a 60 e non sarà sostituito quello che, già destinatovi, venga per qualsiasi motivo a cessare dall'incarico ricevuto.

Il disegno di legge non prevede nessun maggior onere di spesa, anzi comporterà una riduzione rispetto a quella che originava dal decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144.

Per tutto quanto sopra considerato, il disegno di legge merita accoglimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. L'articolo 1, è del seguente tenore:

« L'efficacia delle disposizioni di carattere transitorio della legge 29 marzo 1949, n. 164, sul funzionamento dei tribunali militari è estesa fino al 31 dicembre 1950, con le modificazioni di cui all'articolo seguente ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« Gli ufficiali appartenenti ad armi o a corpi diversi dal Corpo della giustizia militare, i quali possono continuare ad essere destinati, con grado non superiore a quello di tenente colonnello, ai tribunali militari con funzioni di magistrato o di cancelliere, non devono superare le 60 unità.

Alla effettiva eliminazione dell'eccedenza si provvederà entro il 31 dicembre 1950. Dal 1° gennaio 1950 non si potrà provvedere a nuove destinazioni ai tribunali militari di ufficiali appartenenti ad Armi o a Corpi diversi dal Corpo della giustizia militare in sostituzione di ufficiali che per qualsiasi motivo, di ufficio o a domanda, cessino di esservi destinati ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

« Per l'esercizio finanziario 1949-50, al maggior onere di lire 20 milioni derivante dalla applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante riduzione per un corrispondente importo dello stanziamento del capitolo 235 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio finanziario 1949-50 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1950 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Adeguamento della misura delle indennità annue dovute, in aggiunta al trattamento di quiescenza, ad alcune categorie di ufficiali nella riserva, in ausiliaria o a riposo. (1176). (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adeguamento della misura delle indennità annue dovute, in aggiunta al trattamento di quiescenza, ad alcune categorie di ufficiali nella riserva, in ausiliaria o a riposo ».

Invito il relatore, onorevole Roselli, a svolgere la relazione.

ROSELLI, *Relatore*. Il disegno di legge in esame è stato già approvato dalla IV Commissione del Senato e la Commissione finanze e tesoro della Camera mi ha trasmesso la seguente lettera: « Si comunica che la IV Commissione finanze e tesoro (2ª Sottocommissione) esaminato nella riunione del 31 corrente il disegno di legge n. 1176 « Adeguamento della misura delle indennità annue dovute, in aggiunta al trattamento di quiescenza, ad alcune categorie di ufficiali nella riserva, in ausiliaria o a riposo », ha espresso parere favorevole al provvedimento stesso ».

Il testo che stiamo esaminando è composto di due articoli. Nel primo articolo sono citate sette leggi successive, sulle quali riferirò brevemente perché i colleghi ne siano informati. Esse riguardano il trattamento finanziario di ufficiali in ausiliaria. Vi sono inseriti numerosi provvedimenti, importanti e di modesta portata di ordine economico o riguardanti lo stato giuridico degli ufficiali che adesso elencherò.

Il primo contiene: « Provvedimenti economici a favore degli ufficiali e dei sottufficiali del regio esercito, della regia marina, della regia aeronautica e delle altre forze armate dello Stato ». Vi si prevede la concessione di un assegno provvisorio di pensione più una indennità annua di: 1.000 lire per i tenenti: 1.500 lire per i capitani; 2.000 lire per i maggiori e tenenti colonnelli; 4.000 lire per i colonnelli; 4.500 lire per i generali di brigata; 5.000 lire per i generali di divisione; 6.000 lire per i generali di corpo d'armata; 8.000 lire per i generali di armata.

Perché queste cifre abbiano un riferimento con il testo che stiamo esaminando, basterà moltiplicarle per 10.

Il secondo è l'articolo 8 della legge 18 dicembre 1930, n. 1684: « Trattamento di ausiliaria agli ufficiali dei gradi di capitano di vascello, ammiragli e gradi corrispondenti collocati in tale posizione direttamente dal servizio permanente effettivo ».

Anche qui vi sono gli assegni normali di pensione e l'indennità annua: capitani di vascello lire 9.000; capitani di vascello dopo sei mesi di comando lire 12.000; contrammiraglio lire 12.000; ammiraglio di divisione lire 14.000; ammiraglio di squadra lire 16.000; ammiraglio di armata lire 18.000.

Il terzo è l'articolo 7 del regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406: « Trattamento da usare agli ufficiali generali ed ai colonnelli della regia aeronautica collocati in posizione ausiliaria direttamente dal servizio permanente effettivo »

Gli assegni normali di pensione e le indennità annue sono: colonnello, lire 9.000; colonnello dopo 6 mesi, lire 12.000; generale di brigata, lire 12.000; generale d'armata, lire 14.000; generale di squadra, lire 16.000.

Il quarto è l'articolo 9 della legge 4 aprile 1935, n. 493: « Istituzione in via provvisoria della posizione di congedo speciale per gli ufficiali della regia aeronautica (a domanda, di autorità) »: colonnello, lire 9.000; colonnello dopo 6 mesi, lire 12.000; generale di brigata, lire 12.000; generale di divisione, lire 14.000, generale di squadra, lire 16.000; generale di squadra designato d'armata, lire 18.000.

Il quinto è l'articolo 26 della legge 6 giugno 1935, n. 1404: « Disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della regia marina »: capitano di vascello, lire 9.000; capitano di vascello dopo tre mesi, lire 12.000; contrammiraglio, lire 12.000; ammiraglio di divisione, lire 14.000, ammiraglio di squadra, lire 16.000; ammiraglio di squadra designato d'armata, lire 18.000.

Il sesto è l'articolo 72 della legge 16 giugno 1935, n. 1026: « Stato degli ufficiali del regio esercito a disposizione con due campagne »: colonnello, lire 9.000; colonnello dopo 3 mesi, lire 12.000; generale di brigata, lire 12.000; generale di divisione, lire 12.000; generale lire 14.000; generale di corpo d'armata, lire 16.000; generale di corpo d'armata designato d'armata, lire 18.000.

Il settimo è l'articolo 8 del testo unico approvato con regio decreto 14 luglio 1898, n. 380: « Testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito »: Indennità annue degli ufficiali in ausiliaria: tenenti generali, lire 1.000; maggiori generali, lire 600; ufficiali superiori, lire 400; capitani, lire 350; subalterni, lire 250.

Le cifre suddette a partire dal 1° aprile 1948 sono decuplicate.

L'articolo 2 dice che, agli effetti dell'articolo 81 della Costituzione, alla copertura dell'onere si provvede mediante stralcio dal capitolo n. 419 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50. Il ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

Propongo l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. L'articolo 1 è del seguente tenore:

« A partire dal 1° aprile 1948, sono decuplicate le misure delle speciali indennità annue corrisposte, in aggiunta al trattamento di quiescenza, agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di Finanza nella riserva o in ausiliaria, ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1135, dell'articolo 8 della legge 18 dicembre 1930, n. 1684, dell'articolo 7 del regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406, convertito nella legge 22 dicembre 1932, numero 1986, dell'articolo 9 della legge 4 aprile 1935, n. 493, dell'articolo 26 della legge 6 giugno 1935, n. 1404 e dell'articolo 72 della legge 16 giugno 1935, n. 1026.

A partire dalla stessa data è decuplicata altresì la misura della speciale indennità annua di cui all'articolo 8 del testo unico approvato con regio decreto 14 luglio 1898, n. 380, della quale usufruiscono gli ufficiali della Giustizia

militare collocati a riposo ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2.

« Agli effetti di cui all'articolo 81 – quarto comma – della Costituzione, alla copertura dell'onere di lire 27 milioni derivante dall'articolo 1 della presente legge sarà provveduto mediante riduzione di pari importo del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*)

Questo disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge testè esaminati.

(*Segue la votazione*)

Comunico il risultato della votazione segreta:

« Proroga, con modifiche, della legge 29 marzo 1949, n. 164, concernente il funzionamento dei tribunali militari ». (1164);

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 22
Voti contrari 4

(*La Commissione approva*).

« Adeguamento della misura delle indennità annue dovute, in aggiunta al trattamento di quiescenza, ad alcune categorie di ufficiali nella riserva, in ausiliaria o a riposo » (1176)

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 22
Voti contrari 4

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzi, Bettinotti p. e non votante, Bosco Lucarelli, Carron, Cavalli, Cecconi, Chatrian, Coli, Coppi Alessandro, Cuttitta p. e non votante, Fanelli, Geuna, Grego Giovanni Italo, Guerrieri Filippo, Marzarotto, Meda, Mieville, Murgia, Pagliuca, Pajetta Giuliano, Pietrosanti, Roselli, Roveda, Saccenti, Spiazzi, Valandro Gigliola, Viola, e Vocino.

È in congedo:

Salizzoni.

La seduta termina alle 11,55.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI